

Parti

Ricorrente: SC Gran Via Moinești srl

Convenute: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Administrația Finanțelor Publice București

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'acquisto di alcune costruzioni soggette alla demolizione, unitamente ad una superficie di terreno, ai fini dell'edificazione di un complesso residenziale sulla rispettiva superficie di terreno da parte di una società commerciale soggetta ad IVA, possa rappresentare un'attività preliminare, vale a dire una spesa di investimento per la realizzazione di un complesso residenziale, al fine di beneficiare della detrazione dell'IVA afferente l'acquisto delle costruzioni, alla luce degli artt. 167 e 168 della direttiva 28 novembre 2006, 2006/112/CE⁽¹⁾, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;
- 2) Se la demolizione delle costruzioni soggette a demolizioni, acquistate insieme alla superficie di terreno, ai fini dell'edificazione di un complesso residenziale sulla rispettiva superficie di terreno, sia soggetta alla rettifica dell'IVA afferente l'acquisto delle costruzioni, tenuto conto dell'art. 185, n. 2, della direttiva 28 novembre 2008, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.

⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).

Ricorso proposto il 26 maggio 2011 — Commissione europea/Regno di Danimarca

(Causa C-261/11)

(2011/C 238/09)

Lingua processuale: il danese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal, N. Fenger, agenti)

Convenuto: Regno di Danimarca

Conclusioni della ricorrente

— dichiarare che il Regno di Danimarca, avendo adottato e mantenuto in vigore una normativa sulla tassazione immediata in uscita di trasferimenti di elementi patrimoniali di una società in un altro Stato membro senza tassare analoghi trasferimenti di elementi patrimoniali all'interno dei confini danesi, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'art. 31 dell'Accordo SEE.

— condannare il Regno di Danimarca alle spese.

Motivi e principali argomenti

Ai sensi della normativa tributaria danese il trasferimento di elementi patrimoniali di un'impresa ai fini di impiegarli fuori della Danimarca viene considerato una vendita e tassato di conseguenza, mentre l'attività dell'impresa entro i confini dello Stato si considera cessata solo quando gli elementi patrimoniali di cui trattasi sono effettivamente venduti. Un'impresa che trasferisce elementi patrimoniali tra diversi centri di attività all'interno della Danimarca non viene quindi tassata sul valore di tali elementi patrimoniali in relazione a detto trasferimento. Invece, nel caso in cui la stessa impresa trasferisca elementi patrimoniali ad un centro di attività stabile fuori della Danimarca, sarà immediatamente tassata sul loro valore come se fossero stati venduti.

A parere della Commissione tale disparità di trattamento costituisce un ostacolo alla libertà di stabilimento incompatibile con l'art. 49 TFUE. La Commissione non contesta la tassazione che gli Stati membri impongono sulle plusvalenze accumulate da un'impresa quando era stabilita in Danimarca. Tuttavia, la Commissione considera che i fattori generatori di obblighi fiscali devono essere gli stessi — in particolare la realizzazione dell'attivo o qualsiasi fattore che comporti una rettifica dell'ammortamento — sia che gli elementi patrimoniali di cui trattasi vengano trasferiti al di fuori del territorio danese sia che vi rimangano.

Secondo la Commissione, non vi è alcuna giustificazione per il recupero immediato delle plusvalenze non realizzate al momento del trasferimento di elementi patrimoniali dalla Danimarca ad un altro Stato membro, qualora questo tipo di imposizione non esista in situazioni nazionali paragonabili. In tale contesto, il Regno di Danimarca potrebbe, per esempio, determinare il valore delle plusvalenze non realizzate sulle quali intende conservare la propria giurisdizione fiscale, purché ciò non implichi l'immediata esigibilità dell'imposta né altre condizioni legate al differimento del suo pagamento.

Impugnazione proposta il 3 giugno 2011 dalla Viega GmbH & Co. KG avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 24 marzo 2011, causa T-375/06, Viega GmbH & Co. KG/Commissione europea

(Causa C-276/11 P)

(2011/C 238/10)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Viega GmbH & Co. KG (rappresentanti: avv.ti J. Burrichter, T. Mäger e M. Röhrig)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza impugnata nella parte che reca pregiudizio alla ricorrente;
 - dichiarare nulla la decisione della Commissione 20 settembre 2006, C(2006) 4180 def., relativa ad un procedimento ai sensi degli artt. 81 CE e 53 dell'Accordo SEE (caso COMP/F-1/38.121 — Raccordi), nella parte in cui riguarda la ricorrente;
- in subordine*, dichiarare nulla o ridurre l'ammenda inflitta alla ricorrente all'art. 2, lett. j), di tale decisione;
- *in subordine* alle domande di cui sopra, rinviare la causa al Tribunale per la decisione;
 - condannare la convenuta nella causa di primo grado alle spese dell'intero procedimento.

Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione è diretta avverso la sentenza del Tribunale che ha respinto il ricorso proposto dalla ricorrente avverso la decisione della Commissione 20 settembre 2006, C(2006) 4180 def., relativa ad un procedimento ai sensi degli artt. 81 CE e 53 dell'Accordo SEE (caso COMP/F-1/38.121 — Raccordi).

A sostegno dell'impugnazione, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

Il Tribunale violerebbe il diritto della ricorrente ad essere sentita, i principi procedurali in materia di produzione della prova, nonché l'obbligo di motivazione in relazione alla decisione in esame. Per dimostrare la partecipazione della ricorrente all'intesa, la sentenza impugnata si baserebbe principalmente sulle annotazioni manoscritte di un singolo testimone e su una dichiarazione di una società che ha presentato domanda di clemenza, ignorando completamente le allegazioni della ricorrente relative a tali documenti. La ricorrente avrebbe espressamente messo in dubbio la veridicità dei documenti (il testimone non avrebbe partecipato all'incontro tedesco e non conoscerebbe la lingua tedesca).

Il Tribunale avrebbe dovuto assumere prove relative alla veridicità delle annotazioni del testimone e delle società che hanno presentato domanda di clemenza. Basandosi su tali annotazioni e sulla dichiarazione della società che ha presentato domanda di clemenza senza assumere prove relative alla loro veridicità, il Tribunale violerebbe i principi procedurali in materia di produzione della prova.

La sentenza impugnata violerebbe l'art. 81, n. 1, CE, in quanto il Tribunale avrebbe stabilito che la ricorrente, il 30 aprile 1999, ha partecipato ad un incontro a «carattere anticoncorrenziale». La sentenza impugnata violerebbe inoltre l'art. 23, n. 1, del regolamento n. 1/2003, poiché la partecipazione a tale incontro è stata presa in considerazione ai fini del calcolo dell'importo dell'ammenda. Per quanto riguarda tale incontro, il Tribunale affermerebbe soltanto che le prove lasciano supporre uno scopo anticoncorrenziale «piuttosto» che uno concorrenziale. Il Tribu-

nale violerebbe con ciò il criterio, da esso stesso fissato in materia di prova, che esige la prova certa ed inconfutabile di una violazione.

L'affermazione del carattere anticoncorrenziale dell'incontro del 30 aprile 1999 avrebbe ripercussioni sull'importo dell'ammenda irrogata. La considerazione di tale incontro fungerebbe da prova della partecipazione della ricorrente ad un'intesa relativa ai raccordi a pressare. Su tale base verrebbe definito il fatturato della ricorrente derivante da raccordi a pressare, fissando la cifra di partenza per il calcolo dell'ammenda ad un importo undici volte maggiore.

In relazione alla considerazione del fatturato derivante dai raccordi a pressare, la sentenza presenterebbe inoltre un difetto di motivazione e violerebbe i principi della logica. L'applicazione, al punto 85 della sentenza impugnata, di un'ammenda di oltre 50 milioni EUR sarebbe infine fondata solo su due incontri, il cui rapporto con i raccordi a pressare verrebbe trattato in due parti di frasi ed affermato senza alcuna valutazione della prova. Il Tribunale muoverebbe inoltre dal presupposto che la ricorrente, durante l'incontro del 30 aprile 1999, abbia partecipato ad intese anticoncorrenziali relative a raccordi a pressare, pur affermando allo stesso tempo che, ancora fino a luglio 2000, era in discussione tra i concorrenti se i raccordi a pressare (per i quali la ricorrente aveva un monopolio) dovessero in generale essere oggetto di un'intesa.

La sentenza impugnata violerebbe infine il principio della proporzionalità. La Commissione — con l'approvazione del Tribunale — applicherebbe come segue gli orientamenti per il calcolo di ammende: innanzitutto verrebbe fissato un importo di partenza che tiene conto del fatturato derivante dai raccordi a pressare, sebbene questi ultimi, anche secondo affermazioni del Tribunale, potessero essere oggetto di un'intesa solo negli anni 2000 e 2001. A causa della presunta durata complessiva della partecipazione della ricorrente all'intesa (nove anni e tre mesi), l'importo di partenza verrebbe inoltre aumentato del 90 %. Pertanto, essendo il fatturato derivante dai raccordi a pressare stato posto alla base del calcolo per l'intero periodo e non solo per il periodo tutt'al più rilevante dell'ultimo anno e tre mesi, il calcolo dell'importo dell'ammenda violerebbe il principio di proporzionalità.

Impugnazione proposta il 6 giugno 2011 dal Consiglio dell'Unione europea avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 22 marzo 2011, causa T-233/09, Access Info Europe/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-280/11P)

(2011/C 238/11)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: G. Maganza, B. Driessen, Cs. Fekete, agenti)